

COMUNE DI DONORI

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 10 marzo 2009
successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 3 del
09/02/2011 e n° 32 del 30/11/2016

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.1

Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Autorizzazione e concessione di occupazione

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal competente servizio comunale su richiesta dell'interessato. L'occupazione realizzata da Onlus o altre associazioni di volontariato, senza fini di lucro, è soggetta alla presentazione di una comunicazione, da inoltrare almeno 48 ore prima dell'occupazione, per un periodo massimo di giorni due e una superficie di non oltre mq. 15.

L'occupazione dovrà essere effettuata in luoghi sicuri nei quali la stessa non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione stradale.

Art. 3

Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, è consentita l'occupazione, in via d'urgenza, dell'area da mettere in sicurezza con comunicazione al Comune e al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni.

Art. 4

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 5

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda, corredata dall'eventuale documentazione tecnica, deve contenere:

- le generalità, il domicilio del richiedente e il codice fiscale;

- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
- la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia.
- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di ripristino dello stato dei luoghi.

Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

In caso di occupazioni temporanee di ridotta consistenza la domanda deve essere corredata, se e quando ritenuta necessario dal servizio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intenda occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità della presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante l'attività stessa per l'esposizione della loro merce.

Art.6 Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate per l'istruttoria e per la definizione ai seguenti uffici:

- ufficio tecnico comunale, per quanto attiene le concessioni/autorizzazioni afferenti la realizzazione di lavori edili;
- ufficio tributi, per le restati casistiche.

L'ufficio tributi dovrà acquisire, in ordine alle richieste di occupazioni permanenti, e se necessario anche per le temporanee, il parere dell'ufficio tecnico comunale per le valutazioni di carattere edilizio e urbanistico e il parere della Polizia Municipale in ordine alle norme sulla circolazione stradale e sulla sicurezza.

All'atto della presentazione della domanda, o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento.

Il medesimo dovrà concludersi entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda, o dalla data di presentazione dei documenti richiesti per l'integrazione della stessa.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 7 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Il responsabile del servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle suddette.

La concessione viene accordata:

1. a termine, per la durata massima di anni 15;

2. senza pregiudizi dei diritti di terzi;
3. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
4. con facoltà da parte del concedente di imporre nuove condizioni;

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non sono cedibili.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione, è inoltre fatto obbligo di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini fissati all'atto del rilascio della stessa.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente per debiti di carattere tributario ed extratributario.

La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale o quando rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Tali cause dovranno essere verificate e dichiarate dai competenti servizi.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D. Lgs. 114/1998 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Per le occupazioni permanenti verrà rilasciato il provvedimento di concessione, mentre per quelle temporanee si provvederà con provvedimento di autorizzazione.

Art. 8

Aree escluse dalle concessioni e autorizzazioni

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di aree e suolo pubblico non possono essere rilasciate qualora riguardino la piazza Italia e la piazza Dr. Follesa. Tale pregiudiziale deriva dal fatto che il Palazzo Municipale essendo edificato sulla Piazza Italia attribuisce di conseguenza, alla medesima, un carattere di istituzionalità che contrasterebbe con altri usi. La piazza Dr. Follesa, invece, funge da pertinenza ad altre strutture comunali, quali la ludoteca e il Centro di Aggregazione Sociale, pertanto tale funzione è prioritaria rispetto all'interesse di eventuali richiedenti.

In deroga a quanto sopra, saranno accolte le richieste di occupazione presentate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n°460/97, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica Onlus, istituito presso il Ministero delle Finanze, nonché quelle presentate da associazioni di volontariato, nei limiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 9

Concessione di suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono richiedere la concessione per l'utilizzo dei soli spazi pubblici adiacenti i propri esercizi, purché non sussistano altri tipi di impedimento sullo spazio rimanente, e sia garantito uno spazio di passaggio di 120 centimetri, sempre nel massimo rispetto dei terzi e della collettività.

Inoltre le strutture poste sul suolo pubblico (sedie, tavolini, fioriere, griglie di delimitazione etc.) devono essere tali da non costituire pericolo od ostacolo per l'utenza pedonale o veicolare e devono essere rimosse negli orari giornalieri non contemplati dell'autorizzazione.

Qualora gli spazi occupati siano corredati da coperture dell'area oggetto dell'occupazione, le stesse dovranno elevarsi per un'altezza minima dal piano di calpestio pari a mt. 2,50.

Le aree concesse dovranno essere opportunamente delimitate da elementi amovibili.

Le strutture poste su suolo pubblico, nelle autorizzazioni temporanee, dovranno essere tempestivamente rimosse nel periodo di non utilizzazione, con l'obbligo di ripristino della situazione preesistente.

Le aree autorizzate non potranno essere superiori al doppio della superficie interna destinata alla somministrazione.

Art.10

Accesso ai fondi e agli edifici

Per consentire il libero accesso carrabile ai fondi e agli edifici, previa richiesta di apposita autorizzazione e pagamento della tassa, così come calcolata ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento, è consentito al proprietario evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di mt. 1 tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato

Ottenuta l'autorizzazione, di cui al precedente comma, il richiedente, in conformità anche a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, è tenuto all'apposizione dello specifico cartello di divieto di sosta in prossimità dell'accesso. Nel cartello di cui sopra, si indicherà il numero di autorizzazione rilasciata. Lo stesso verrà fornito dal Comune previa corresponsione del costo di acquisto.

E' vietata l'apposizione di cartelli diversi da quanto sopra indicato così come è vietata la pubblicizzazione di quanto non autorizzato..

Nei casi di abusi, verrà disposta la rimozione delle segnalazioni, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art.11

Deposito cauzionale

Quando l'occupazione temporanea o permanente è preordinata ad interventi di tipo costruttivo, manutentivo o comunque tali da pregiudicare l'integrità del suolo, è dovuto un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, da effettuarsi anche mediante polizza fideiussoria.

L'importo della cauzione, nonché l'eventuale diversificazione delle tipologie di intervento sarà determinato con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

Art. 12

Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere, temporaneamente, le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità, senza obbligo di indennità.

Art. 13

Rinuncia

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione della tassa, eventualmente versata e del deposito cauzionale. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso della tassa è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 14

Decadenza della concessione.

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

1. mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
2. reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
3. violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;
4. mancata occupazione o mancato utilizzo del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, entro 60 giorni dal rilascio dell'atto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla contestazione al concessionario, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/1990, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

Art. 15

Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla comunicazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/1990, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Art. 16

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 17

Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il rilascio della concessione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 18

Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 del codice della strada, e dal presente regolamento, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, verrà effettuata la rimozione d'ufficio, con addebito delle relative spese, nonché quelle di custodia.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.19

Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Art.20

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1[^] categoria:

- Via C. Battisti;
- Via Roma;
- Via Sa Defenza;
- Via Vitt. Emanuele;
- Via Einaudi;
- Piazza ai Caduti;
- Piazza Corrado Pani

Strade, spazi, ed aree pubbliche di 2[^] categoria:

- Tutto il territorio all'esterno della categoria 1[^].

Art. 21

Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono annotate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 m², del 25% per la parte eccedente 100 m² e fino a 1.000 m², del 10% per la parte eccedente 1.000 m².

Art.22

Misurazione dell'area occupata – criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 23

Tariffe

- 1) Le tariffe, per gli anni successivi al 2009, sono adottate dalla G.M. entro la data di approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
- 2) Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47,48 del D.Lgs. 507/93.
- 3) Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazioni delle tariffe e della tassazione riferite alla 1^ categoria ed articolati ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - Prima categoria 100%;
 - Seconda categoria 70%.

Art. 24

Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) Per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, di cui al precedente articolo 10, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 10%.

E' data la possibilità di versare, anticipatamente, la somma corrispondente a dieci annualità.

In tal caso la tassa, calcolata in base alla tariffa vigente, rimane invariata per tutto il periodo.

La suddetta opzione non consente però il rimborso di quanto versato in precedenza, in caso di rinuncia.

Art. 25

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, o con bonifico sul conto corrente bancario.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art. 26

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 27

Sanzioni

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento dovuta una sovratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori vigenti.

Art. 28

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/93. Sono, inoltre, esenti le seguenti tipologie di occupazioni temporanee:

1. le occupazioni che non si protraggono per più di 60 minuti, comprese quelle relative al commercio ambulante itinerante;
2. le occupazioni per i parcheggi destinati ai portatori di handicaps;
3. le occupazioni effettuate dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche, e religiose e da ogni altra associazione non avente fini di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 15;
4. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
5. occupazione per traslochi, oppure con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori riparazione, manutenzione o abbellimento di infissi, pareti ecc., di durata non superiore ad una giornata;
6. stazionamento di caravans o roulotte, per un periodo non superiore a due giorni, nonché le carovane a seguito degli spettacoli viaggianti;
7. passi carrabili di cui all'art. 44 del D.Lgs. n°507/1993;
8. le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici;
9. le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, di cui all'art. 45, punto 3, del D.Lgs. n°507/1993;
10. occupazioni realizzate nel sottosuolo con condutture idrauliche o cavidotti elettrici necessari allo svolgimento di attività agricole;
11. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni, anche a carattere commerciale, atte ad incrementare e divulgare la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti e quindi consentire un maggiore sviluppo economico e turistico per le quali sia concesso il patrocinio dell'Ente con apposito atto deliberativo, che individui l'interesse pubblico delle manifestazioni oggetto dello stesso.

Art. 29 Abrogazioni

Sono abrogati tutti gli atti precedenti nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 30 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. 5/11/1993 n.507 e successive modificazioni contenute nel D. Lgs 28/12/1993 n.566.

Art.31 Entrata in vigore.

Il presente regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa Lucia Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Margherita Galasso
